

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2000

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro recante adozione delle condizioni e delle modalità per la partecipazione della Repubblica di Cipro a programmi comunitari nel settore della formazione, dell'istruzione e della gioventù

(2001/84/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto degli articoli 149 e 150 con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La partecipazione di Cipro ai programmi della Comunità è un elemento importante della strategia di preadesione per Cipro, come stabilito dal regolamento (CE) n. 555/2000 del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di preadesione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta ⁽²⁾.
- (2) La decisione 1999/382/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci» ⁽³⁾, in particolare l'articolo 10, la decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrate» ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, e la decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2000, che isti-

tuisce il programma d'azione comunitaria «Gioventù» ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 11, stabiliscono che tali programmi sono aperti alla partecipazione di Cipro.

- (3) In conformità delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 14 febbraio 2000, la Commissione ha concordato, a nome della Comunità, un accordo che consente a Cipro di partecipare ai suddetti programmi comunitari.
- (4) È opportuno approvare l'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro recante adozione delle condizioni e delle modalità per la partecipazione della Repubblica di Cipro a programmi comunitari nel settore della formazione, dell'istruzione e della gioventù è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

⁽¹⁾ Parere espresso il 13 dicembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio provvede, a nome della Comunità, a notificare gli elementi previsti dall'articolo 4 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. PIERRET
